LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1448)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1956 (V. Stampato N. 2079)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i

comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, con la seguente modificazione:

« All'articolo 1, primo comma, le parole: 15 marzo 1956, sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1956 ».

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO.

Decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1º al 29 febbraio 1956, sono prorogati fino a tutto il giorno 15 marzo 1956.

Parimenti la data della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1º e il 29 febbraio 1956, sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma, è prorogata al giorno 15 marzo 1956.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1956.

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: Moro.